



## Piano di gestione venatoria del cinghiale nell'Unità gestionale "Monte Baldo" in provincia di Verona (stagione venatoria 2022/2023)

### 1. Unità gestionale "Monte Baldo"

#### 1.1. Criteri per l'individuazione delle "Unità gestionali del cinghiale"

Con deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto: tale atto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province (ora sostituita dalla Regione), delle "Unità di gestione" della specie. Il nuovo P.F.V.R. 2022-2027, approvato con L.R. n. 2/2022, ha mantenuto in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, e, inoltre, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 ha ribadito la validità di tali indirizzi confermando le modalità di gestione del cinghiale previste per il territorio della provincia di Verona a far data dalla stagione venatoria 2010/2011, in quanto conformi ai principi dettati dalla DGR 2088/2010.

In particolare, la DGR n. 2088/2010 individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **"Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
  - **aree B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";
  - **aree B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata.

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie culturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Monte Baldo", la seconda "Lessinia", entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per quanto riguarda il Baldo, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e del comune di Rivoli Veronese interessato dalle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, corrispondente dal territorio dell'ex Comprensorio alpino. .

In applicazione alla DGR 2088/2010, l'allora Provincia di Verona ha attivato, a partire dal 2010, un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all'esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola Unità di gestione "Lessinia" e solo a partire dalla stagione 2019/2020 anche nell'Unità gestionale "Monte Baldo".






Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

### 1.2. Delimitazione geografica dell'Unità di gestione "Monte Baldo"

Ai fini del prelievo venatorio del cinghiale, a partire dalla stagione venatoria 2019/2020, è stata individuata l'Unità di gestione "Monte Baldo" (Tab. 1). Appartengono a questa Unità di gestione i seguenti Comuni: 1) Brentino Belluno, 2) Rivoli Veronese, 3) Caprino Veronese, 4) San Zeno di Montagna, 5) Costermano (include parte dei comuni di Garda e di Costermano), 6) Torri del Benaco, 7) Brenzone, 8) Malcesine, 9) Ferrara di Monte Baldo. Sui confini dei sopraccitati Comuni amministrativi, sono stati istituiti i relativi Comprensori alpini, salvo che per Costermano e Caprino Veronese, i cui confini inferiori corrispondono comunque alla linea della Zona Alpi approvata con la legge regionale n. 2/2022 "Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027". Per quanto riguarda, invece, il territorio del Comune di Rivoli Veronese, una parte ricade dell'ATC VR01, un'altra invece, corrispondente all'ex Comprensorio alpino di Rivoli Veronese, in ottemperanza alle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, è stata scorporata dall'ATC per essere gestita, con le modalità previste per la Zona faunistica delle Alpi, pur non essendo istituita quale Comprensorio alpino: anche la porzione di territorio dell'ex Comprensorio alpino di Caprino Veronese non riconfermata con il nuovo PFVR 2022-2027, in applicazione alle sopraccitate Ordinanze, è stata sottoposta al medesimo "trattamento".

All'Unità di gestione "Baldo" appartengono anche le porzioni dell'A.T.C. n. 1 ricomprese nella fascia pedemontana (comuni di Garda, Cavaion Veronese, Bardolino, Caprino Veronese - porzione inferiore, Affi, Rivoli Veronese e Costermano - parte) potenzialmente interessabili dal cinghiale in caso di espansione verso valle, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010.

Parte del Monte Baldo, con riferimento al settore di nord, appartiene alla Provincia autonoma di Trento.

L'Unità gestionale "Monte Baldo" comprende pertanto:

1. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 8 Comprensori alpini e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027: Malcesine, Brenzone del Garda, Torri del Benaco, Brentino Belluno, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese. Alla ZFA è riconducibile anche il territorio del Comune di Rivoli Veronese interessato dalle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, corrispondente all'ex Comprensorio alpino di Rivoli Veronese;
2. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata dai seguenti comuni o parte di essi: Affi, Cavaion Veronese, Bardolino, Garda, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi.



d0c55d5b



## 1.3. Istituti di protezione e venatori privatistici

Gli istituti e le aree protette che contribuiscono a determinare la superficie destinata alla protezione della fauna, che ricadono all'interno dell'area del Monte Baldo, sono stati individuati nel PFVR 2022-2027, per essere così sinteticamente rappresentati:

- 1) Oasi di protezione "Monte Baldo" (OP\_VR19)
- 2) Oasi di protezione "Ferrara Monte Baldo" ((OP\_VR10)
- 3) Oasi di protezione "Tenuta Cervi" (OP\_VR40 e OP\_VR41)
- 4) Oasi di protezione "Lago di Garda Nord" (OP\_VR 17)
- 5) Oasi di protezione "Cordespin-Canale" (OP\_VR8)
- 6) Oasi di protezione "Monte Luppia" (OP\_VR21)
- 7) Oasi di protezione "Rocca del Garda" (OP\_VR32)
- 8) Oasi di protezione "Monte Moscal" (OP\_VR23)

Oltre alle sopraccitate oasi di protezione, nell'unità di gestione "Baldo" vi sono ulteriori zone vietate alla caccia, riconducibili a n. 2 riserve naturali integrali e n. 2 foreste demaniali regionali, rappresentate in Tab. 1.

Istituto	Denominazione	Superficie lorda (ha)	TASP (ha)	Zona Alpi	Fascia pedemontana
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Lastoni Selva Pezzi	999,88	847,36	X	
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Gardesana Orientale	243,77	242,97	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. del Monte Baldo	2.761,18	2.747,77	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. Val d'Adige	1.542,94	1.541,17	X	
<b>TOTALE</b>		<b>5.547,77</b>	<b>5.379,27</b>		

Tab. 1 - Sintesi delle superfici afferenti alle riserve naturali integrali e alle foreste demaniali regionali del Baldo.

L'Unità di gestione "Baldo" è inoltre caratterizzata dalla presenza dei seguenti siti della Rete Natura 2000, che in gran parte sono sovrapposti alle oasi di protezione e/o alle riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali, sopra individuate (Tab. 2).

Istituto	Denominazione	Comune	Superficie (ha)	ZA	Fascia pedemontana
SITO NATURA 2000	SIC IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio"	Torri del Benaco, Brenzone, Garda, San Zeno di Montagna	1.037,26	X	X
SITO NATURA 2000	SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"	Torri del Benaco, Garda, Costermano e Bardolino	675,58	X	X
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest"	Malcesine, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, San Zeno di Montagna	989,18	X	
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"	Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Caprino V/se	2.762,46	X	
<b>TOTALE</b>			<b>5.464,48</b>		

Tab. 2 - Sintesi delle superfici afferenti ai diversi siti della Rete Natura 2000 dell'Unità di gestione "Baldo".

Complessivamente la TASP dell'unità di gestione "Baldo", sottoposta alla gestione (caccia e controllo) del cinghiale risulta pari a circa 17.500 ha e corrisponde a quella dei 8 Comprensori alpini del Baldo (a cui aggiungere il territorio del Comune di Rivoli Veronese ex Comprensorio alpino di Rivoli Veronese, di cui alle Ordinanze cautelari del TAR Veneto soprammenzionate), integrata da quella relativa alla alle due A.F.V. "Tenuta Cervi" e della fascia pedemontana, che interessa i comuni di Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano, Caprino Veronese e Garda, tutti appartenenti all'A.T.C. n. 1 "del Garda" e in parte dell'A.F.V. "Costermano".

## 1.3. Classificazione delle Aree di gestione

Per l'Unità gestionale "Monte Baldo" viene prevista una gestione basata sia sul prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo da massimizzare soprattutto durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di



d0c55d5b



minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2), sia sul prelievo nella sola forma del controllo in conformità con quanto già previsto con il Piano regionale triennale di eradicazione del cinghiale (Area A).

L'**Area B2**, ove potrà essere praticata la caccia associata al controllo, risulta costituita da n. 8 Comprensori alpini del Baldo (oltre che dall'ex Comprensorio alpino di Rivoli Veronese), dalle Aziende faunistico ambientali "Tenuta Cervi" (zona Alpi) e "Costermano" (fascia pedemontana) e da n. 3 aree appartenenti all'A.T.C. n. 1 del Garda in fascia pedemontana, dove la presenza del cinghiale è ormai consolidata. Si tratta di zone contermini alla zona faunistica delle Alpi, riconducibili alle loc. Moscal (comuni di Cavaion Veronese e Affi), loc. Monte Zovo (comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese) e alla loc. Dei Mulini (comuni di Costermano e Garda).

Viene inoltre individuata un'ulteriore area, classificata **Area A** (obiettivo "eradicazione") nelle zone appartenenti alla fascia pedemontana non ricomprese nell'Area B2, appartenenti all'ATC n. 1; rientrano altresì nell'Area A, gli istituti di protezione (oasi di protezione, foreste regionali demaniali e riserve naturali integrali).

Per le foreste regionali demaniali e le riserve naturali integrali, naturalmente, è necessario il consenso del gestore, rappresentato dall'Azienda regionale "Veneto Agricoltura". L'Area A è già attualmente sottoposta al Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera. In tale zona si rende necessaria l'eradicazione in ragione dell'elevato grado di antropizzazione del territorio, ancorché trattasi di un territorio non vocato alla specie ma comunque potenzialmente frequentabile con i conseguenti problemi in ordine alla pubblica sicurezza (oltre che in ordine ai danni arrecabili alle colture agricole di pregio); nelle aree sottoposte a protezione (oasi) o comunque vietate alla caccia (riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali) il controllo sarà invece finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente naturale e delle componenti vegetazioni e floristiche.

## 2. Regolamentazione del prelievo

La deliberazione regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- "va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*

Per quanto riguarda l'attività di controllo, sia effettuata nelle Aree A e B2, si applicano le disposizioni stabilite dal PRIU approvato con D.G.R. n. 712 del 14 giugno 2022.

Per quanto riguarda il prelievo da appostamento in selezione, per la stagione 2022/2023, si applica il DDR n. 346 del 12 aprile 2022. Il presente provvedimento norma invece il prelievo venatorio con la tecnica della "girata", le cui modalità di svolgimento, nelle more della riorganizzazione del piano di gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle previste la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 (territorio sottoposto a caccia e controllo del cinghiale, sono consentite le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione;
- b) prelievo con il metodo della girata.

In merito alla regolamentazione del prelievo in girata vengono altresì previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carniere giornaliero e stagionale: il carniere giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 02 novembre 2022 al 31 gennaio 2023;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2022/2023;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;
- metodi di caccia ammessi: all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli interventi, nelle more della riorganizzazione della gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni;



d0c55d5b



- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciuta, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che il conduttore del cane limiere sia in possesso della relativa e specifica abilitazione; esclusivamente per questa stagione venatoria 2022/2023 il cane utilizzato potrà essere anche privo del brevetto di cane limiere rilasciato dall'E.N.C.I., purché appartenga alle seguenti razze previste dalla D.G.P. n. 71/2024; Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagne) e il Golden Retriever;
- mezzi consentiti: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92 e confermati dalla D.G.P. n. 71/2014. Nel caso di prelievo di selezione dovrà essere utilizzata esclusivamente l'arma con canna ad anima rigata;
- ulteriori disposizioni: la segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino venatorio di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni approvate con la D.G.P. n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.



d0c55d5b

